

ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI CIRCOLAZIONE MONETARIA, SEGNALAZIONI STATISTICHE, TRASPARENZA BANCARIA E ALTRE FUNZIONI ISTITUZIONALI

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Regolamento (UE) n. 600/2014: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 64/2012;

Regolamento (UE) n. 751/2015: Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, e successive modificazioni e integrazioni;

Regolamento (UE) n. 378/2021: Regolamento (UE) n. 378/2021 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, e successive modifiche e integrazioni;

Regolamento (UE) n. 2022/1917: Regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea, del 29 settembre 2022, relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10;

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni;

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto-legge n. 350/2001: Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie”, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto legislativo n. 206/2005: Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Decreto legislativo n. 231/2007: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di “attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto legislativo n. 11/2010: Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di “attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009: Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 recante “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” e successive modifiche e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009: Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia del 16 febbraio 2016: Provvedimento del 16 febbraio 2016 recante “Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018: Attuazione del Titolo IV-bis, Capo I, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento;

Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025: Provvedimento del 16 giugno 2025 recante “Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”;

Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019: Provvedimento del 5 giugno 2019 recante “Disposizioni per l'attività di gestione del contante”;

Provvedimento della Banca d'Italia del 9 novembre 2021: Provvedimento della Banca d'Italia del 9 novembre 2021 recante “Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete”;

Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 novembre 2025: Provvedimento dell'11 novembre 2025 recante “Disposizioni in materia di procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1917 della Banca Centrale Europea”;

Circolare n. 279: Circolare della Banca d'Italia n. 279 del 14 febbraio 2012 “Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante”, e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare n. 285: Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare n. 314: Circolare della Banca d'Italia n. 314 del 23 giugno 2021 “Obblighi di riserva minima - Disposizioni per gli intermediari soggetti”;

Servizio AST: Servizio Analisi statistiche;

Servizio GCM: Servizio Gestione circolazione monetaria;

Servizio OPM: Servizio Operazioni sui mercati;

Servizio RES: Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche.

Servizio SSD: Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio;

Servizio STF: Servizio Stabilità finanziaria;

Servizio TUC: Servizio Tutela individuale della clientela;

Servizio VIC: Servizio Vigilanza sul comportamento degli intermediari.

SNA: Unità Supervisione e normativa antiriciclaggio

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione (giorni/mesi)	Fonte normativa	Delegato
1	Procedimento sanzionatorio per la violazione di disposizioni statistiche nei confronti di imprese residenti	Servizio AST	180 giorni	Art. 11 D.Lgs. n. 195/2008 Provvedimento della Banca d'Italia del 16.02.2016	
2	Rilascio della certificazione di idoneità alla “buona consegna” dell’oro grezzo	Servizio OPM	60 giorni (dalla ricezione dell’attestazione dell’Istituto accertatore concernente l’esito degli accertamenti effettuati)	Art. 1 legge n. 7/2000 Provvedimento dell’UIC del 23.6.2003	
3	Revoca della certificazione di idoneità alla “buona consegna” dell’oro grezzo	Servizio OPM	60 giorni (dalla data di ricezione dell’attestazione dell’Istituto)	Art. 1 legge n. 7/2000 Provvedimento dell’UIC del 23.6.2003	
4	Autorizzazione alla detenzione della riserva obbligatoria minima in via indiretta	Servizio OPM	45 giorni (dalla data di ricezione dell’istanza completa)	Art. 10.5 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV	Delegato
5	Revoca dell’autorizzazione alla detenzione della riserva obbligatoria minima in via indiretta	Servizio OPM	45 giorni (dalla data di ricezione dell’istanza completa)	Art. 10.7 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV	Delegato
6	Calcolo e comunicazione della riserva obbligatoria minima	Servizio OPM	Entro il terzo giorno lavorativo precedente l’inizio del periodo di mantenimento	Art. 7.2 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV	

7	Conferma o revisione della riserva obbligatoria minima a seguito di opposizione dell'intermediario al calcolo effettuato dalla Banca d'Italia	Servizio OPM	10 giorni (dalla data di ricezione della lettera di opposizione completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa)	Art. 7.5 Regolamento (UE) n. 378/2021 Circolare n. 314, Capitolo IV	Delegato
8	Individuazione e classificazione delle GSII ai fini dell'applicazione della riserva di capitale per le G-SII e della riserva del coefficiente di leva finanziaria per le G-SII	Servizio STF	75 giorni	Artt. 53, 67 e 53 ter TUB Circolare n. 285 Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1	
9	Individuazione delle OSII e applicazione della riserva di capitale per le O-SII	Servizio STF	150 giorni	Artt. 53, 67 e 53 ter TUB Circolare n. 285 Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1	
10	Esercizio del potere di intervento sui prodotti finanziari	Servizio STF	120 giorni	Artt. 39, 42 e 43 del Regolamento (UE) n. 600/2014 Art. 7-bis TUF	
11	Iscrizione nell'elenco degli operatori non finanziari gestori del contante	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	
12	Cancellazione d'ufficio dall'elenco degli operatori non finanziari gestori del contante	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	

13	Cancellazione su istanza di parte dall'elenco degli operatori non finanziari gestori del contante	Servizio GCM	30 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	Delegato
14	Proroga per l'avvio dell'attività di trattamento del contante	Servizio GCM	45 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	
15	Autorizzazione e revoca all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote"	Servizio GCM	90 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	
16	Autorizzazione e revoca all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee	Servizio GCM	90 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	
17	Divieto di reimmissione in circolazione di banconote e revoca	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	

18	Divieto cautelare di reimmissione in circolazione di banconote e revoca	Servizio GCM	- ¹	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	
19	Divieto in via d'urgenza di reimmissione in circolazione di banconote per il malfunzionamento delle apparecchiature e revoca	Servizio GCM	- ¹	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019	Delegato
20	Divieto di nuove operazioni e revoca	Servizio GCM	120 giorni	Art. 7 d.lgs n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	
21	Divieto cautelare di nuove operazioni e revoca	Servizio GCM	- ¹	Art. 7 d.lgs n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	
22	Procedura sanzionatoria per violazione delle norme in materia di ricircolo del contante e in materia antiriciclaggio	Servizio GCM	240 giorni ²	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Art. 65 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	

¹ Considerato il carattere di urgenza del provvedimento di divieto, non sono applicabili le disposizioni della legge n. 241/90 in tema di comunicazione di avvio e di individuazione dei termini di conclusione del procedimento. Il provvedimento può contenere l'indicazione del termine di efficacia; diversamente, lo stesso viene successivamente revocato.

² Decorrenti dall'invio delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

23	Richiesta di misure correttive	Servizio GCM	90 giorni	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	Delegato
24	Ordine di convocazione degli organi di gestione e controllo fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Servizio GCM	90 giorni	Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	
25	Convocazione diretta degli organi di gestione e controllo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato	Servizio GCM	90 giorni	Art. 7 d.lgs. n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 2025	
26	Procedimento sanzionatorio sulla base dell'art. 145 TUB	Servizio SSD ³	240 giorni	Art. 14 del Regolamento (UE) n. 751/2015 Artt. 34-sexies e 34-novies D. Lgs. 11/2010 Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018	

³ Il procedimento è diretto agli Schemi di carte di pagamento.

27	Procedimento inibitorio avviato nell'esercizio della sorveglianza sul sistema dei pagamenti	Servizio SSD ⁴	90 giorni	Art. 146, c. 2, lettera d) TUB	
28	Valutazione di criticità dei fornitori di infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, avviato nell'esercizio della sorveglianza sul sistema dei pagamenti	Servizio SSD ⁵	90 giorni	Art. 146 co. 2 lett. a) e b) TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 9 novembre 2021	
29	Riconoscimento degli organismi associativi che possono partecipare alla designazione dei componenti di ciascun Collegio ABF	Servizio TUC	120 giorni	Art. 128-bis TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009	
30	Nomina dei componenti effettivi dei Collegi, dei supplenti e degli eventuali componenti provvisori	Servizio TUC	120 giorni	Art. 128-bis TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009	

⁴ Il procedimento è diretto ai soggetti che gestiscono strumenti di pagamento.

⁵ Il procedimento è diretto ai fornitori di infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete di cui all'art. 19 lettera e) del Provvedimento della Banca d'Italia del 9 novembre 2021.

31	Decadenza e revoca dei componenti dei Collegi	Servizio TUC	120 giorni	Art. 128-bis TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009	
32	Inibizione della continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordine di restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti	Servizio VIC ⁶ <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza di tutela Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	120 giorni	Art. 128-ter TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009	
33	Inibizione di specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti	Servizio VIC <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza di tutela Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	120 giorni	Art. 128-ter TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009	

⁶ Con riguardo alle violazioni della normativa in materia di tutela della clientela commesse da banche, la competenza della Banca d'Italia riguarda tutte le banche, a prescindere dalla circostanza che si tratti di enti creditizi di importanza significativa (*Significant Institutions* – SI) o di rilevanza meno significativa (*Less Significant Institutions* – LSI). Si tratta infatti di materie estranee all'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

34	Sospensione in via provvisoria in caso di particolare urgenza, per un periodo non superiore a novanta giorni, della continuazione dell'attività (anche di singole aree o sedi secondarie) o di specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti	Servizio VIC <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza di tutela Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	- ⁷	Art. 128-ter TUB Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009	
35	Ordine di cessazione o divieto di inizio di pratiche non conformi alle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari	Servizio VIC <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza di tutela Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	120 giorni	Artt. 67 noviesdecies D.Lgs. n. 206/2005 Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009	
36	Ordine di convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	SNA ⁸ <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza antiriciclaggio Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	90 giorni	Art. 7, D. Lgs. 2007 n. 231	

⁷ Il provvedimento di cui all'art. 128-ter, co. 1, lett. c) del TUB, adottato in via provvisoria in caso di urgenza, ha efficacia limitata a un massimo di novanta giorni. Considerato il carattere di particolare urgenza, non sono applicabili le disposizioni in tema di comunicazione di avvio e di individuazione dei termini di conclusione del procedimento.

⁸ Il procedimento riguarda gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q e v.

37	Convocazione diretta degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato	SNA <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza antiriciclaggio Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	90 giorni	Art. 7, D. Lgs. 2007, n. 231	
38	Divieto di effettuare nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni della normativa antiriciclaggio	SNA <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza antiriciclaggio Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	90 giorni	Art. 7 D. Lgs. n. 231/2007	
39	Divieto di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite in un Paese terzo e, se necessario, ordine di cessazione dell'operatività nel paese terzo	SNA ⁹ <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza antiriciclaggio Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	90 giorni	Art. 16, co. 4- bis, d.lgs. 231/2007	

⁹ Il procedimento riguarda capogruppo di un gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB; capogruppo di un gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB; capogruppo di un gruppo di cui all'articolo 11 TUF; intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. n.231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v, nei confronti di società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

40	Imposizione di limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio	SNA <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza antiriciclaggio Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	90 giorni	Art. 25, co. 4 – ter, d.lgs. n. 231/2007	
41	Ordine di chiusura dei conti di corrispondenza e di rapporti ad essi assimilabili intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede in paesi terzi ad alto rischio	SNA <u>Per intermediari decentrati:</u> Filiale competente per la vigilanza antiriciclaggio Cfr. sito della Banca d'Italia - ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA	90 giorni	Art. 25, co. 4 – quater, lett. c), d. lgs. N. 231/2007	
42	Approvazione dei piani correttivi presentati dai segnalanti	Servizio RES	78 giorni	Art. 7 del Regolamento (UE) n. 2022/1917 Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 novembre 2025, Titolo III	Delegato

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia

1	Rilascio all'AGCM del parere previsto nell'ambito di procedimenti finalizzati all'accertamento di pratiche commerciali scorrette poste in essere da professionisti soggetti alla disciplina di trasparenza e vigilati dalla Banca d'Italia	Servizio VIC	30 giorni (45 giorni se è richiesta la valutazione di eventuali impegni presentati dal professionista)	Art. 27 d.lgs. n. 206/2005 Protocollo d'intesa BI-AGCM del 14 ottobre 2014, Art. 3	
---	--	--------------	---	---	--

2	Avvio di una procedura sanzionatoria su iniziativa della Banca d'Italia.	Servizio RES	365 giorni ¹⁰	Art. 8 del Regolamento (UE) n. 2022/1917 Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 novembre 2025, Titolo VI	
---	--	--------------	--------------------------	---	--

¹⁰ Il termine indicato si riferisce al termine massimo per l'assunzione della decisione da parte della BCE di cui all'art. 4(2) del Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998.